

DELIBERA N. 17/26/CONS**AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ DIGI ITALY S.r.l. AD APPLICARE UN
SOVRAPPREZZO DI ROAMING A NORMA DELL'ART. 6, PAR. 1, DEL
REGOLAMENTO (UE) N. 2022/612****L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 gennaio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che *stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione* (di seguito, anche “*regolamento*”);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016 (di seguito, anche “*regolamento di esecuzione*”), che *stabilisce norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzii del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione*. Visti in particolare gli artt. nn. 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/612 del 6 aprile 2022 *relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione)* (di seguito anche “*regolamento roaming*”);

CONSIDERATO che il regolamento (UE) n. 2022/612 fissa le seguenti soglie massime di prezzo per le tariffe *wholesale*: 1,90 eurocent per minuto di chiamata vocale

a partire dal 1° gennaio 2025; 0,3 eurocent per SMS dal 1° gennaio 2025; per il traffico dati valori pari a 1,10 euro/GB fino al 31 dicembre 2026 e a 1,00 €/GB dal 1° gennaio 2027;

VISTO il documento BEREC BoR(17)56, del 27 marzo 2017, recante “*BEREC guidelines on Regulation (EU) No 531/2012, as amended by Regulation (EU) 2015/2120 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2286 (Retail Roaming Guidelines)*” (di seguito, anche gli Orientamenti) e, in particolare, quanto riportato nella sez. K “*Sustainability*” e l’Annesso S che definisce il modello di rilevazione e calcolo raccomandati dal BEREC;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come da ultimo modificata con delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 320/17/CONS, del 27 luglio 2017, recante “*Autorizzazione alla società Digi Italy S.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531*”;

VISTA la delibera n. 473/18/CONS, del 27 settembre 2018, recante “*Autorizzazione alla società Digi Italy s.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quater, par. 2, del Regolamento (UE) 2012/531*”;

VISTA la delibera n. 392/19/CONS, del 19 settembre 2019, recante “*Autorizzazione alla Società Digi Italy s.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531*”;

VISTA la delibera n. 453/20/CONS, del 16 settembre 2020, recante “*Autorizzazione alla Società Digi Italy s.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art.6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531*”;

VISTA la delibera n. 292/21/CONS, del 23 settembre 2021, recante “*Autorizzazione alla società Digi Italy S.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quater, par. 2, del regolamento (UE) n.2012/531*”;

VISTA la delibera n. 93/22/CONS, del 31 marzo 2022, recante “*Proroga dell’autorizzazione alla società Digi Italy S.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6 quarter, par. 2, del regolamento (UE) n. 2012/531*”;

VISTA la delibera n. 310/22/CONS, del 7 settembre 2022, recante “*Autorizzazione alla società Digi Italy S.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6, par. 1, del regolamento (UE) n. 2022/612*”;

VISTA la delibera n. 274/23/CONS, dell’8 novembre 2023, recante “*Autorizzazione alla società Digi Italy S.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6, par. 1, del regolamento (UE) n. 2022/612*”;

VISTA la delibera n. 506/24/CONS, del 18 dicembre 2024, recante “*Autorizzazione alla società Digi Italy S.r.l. ad applicare un sovrapprezzo di roaming a norma dell’art. 6, par. 1, del regolamento (UE) n. 2022/612*”;

VISTA la richiesta della società Digi Italy S.r.l. (di seguito anche “Digi Italy”), “*ai sensi dell’art. 6 quater ss. del Regolamento UE n. 531/2012, così come modificato dal Regolamento UE 2015/2120, e dal Regolamento di esecuzione UE 2016/2286, nonché come ripreso dall’art. 6 del Regolamento UE 2022/612 [...] di applicazione di un sovrapprezzo del roaming al dettaglio fornito da Digi Italy S.r.l.*”, prot. AGCOM n. 301537 del 24 novembre 2025;

VISTA la richiesta di chiarimenti inviata in data 15 dicembre 2025, prot. AGCOM n. 322458, riscontrata dall’operatore in data 19 dicembre 2025, prot. AGCOM n. 328164;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 7 del regolamento *roaming* l’Autorità è tenuta a vigilare attentamente sull’applicazione “*delle misure sulla sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici per lo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming*” e che “*può, in qualsiasi momento, imporre al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 5 o 6*”;

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

In data 25 novembre 2015 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato il regolamento n. 2015/2120, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione.

Il regolamento ha introdotto il principio del c.d. “*Roam-Like-At-Home*” (di seguito, RLAH), che prevede l’applicazione della tariffa nazionale per il traffico voce/SMS/dati generato in uno qualsiasi dei Paesi membri dell’Unione europea a partire dal 15 giugno 2017.

Il 4 aprile 2022 è stato approvato il regolamento (UE) n. 2022/612 (regolamento *roaming*), con l’obiettivo di procedere alla rifusione del precedente regolamento del 2015 che ha cessato di produrre effetti al 30 giugno 2022. Il nuovo regolamento ha confermato il principio del RLAH fino a giugno 2032 e ha anche introdotto “*nuove misure, volte ad*

accrescere la trasparenza, anche per quanto riguarda l'uso di servizi a valore aggiunto in roaming e l'uso del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili non terrestri, nonché a garantire un'effettiva esperienza di RLAH in termini di qualità del servizio e accesso ai servizi di emergenza in roaming”.

Il regolamento *roaming* prevede, tuttavia, che “*in circostanze specifiche ed eccezionali, al fine di assicurare la sostenibilità del modello di tariffazione nazionale, qualora un fornitore di roaming non sia in grado di recuperare i suoi costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming regolamentati*” e “*solo nella misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili*”, un fornitore di servizi *roaming* possa presentare una domanda di autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo, in deroga all'applicazione del RLAH (ai sensi dell'art. 6, comma 1). In tal caso, il fornitore di *roaming* presenta domanda all'Autorità corredata di tutte le informazioni necessarie (art. 6, comma 2) ai fini della valutazione da parte del regolatore nazionale (art. 6, comma 3).

Tra le informazioni necessarie il regolamento *roaming*, come dettagliato all'art. 7, identifica i “*costi globali effettivi e previsti della fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati in riferimento alle tariffe effettive di roaming all'ingrosso per il traffico sbilanciato*” e “*una quota ragionevole dei costi congiunti e comuni necessari per la fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati*”. Secondo la Commissione, la metodologia di valutazione della sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi al dettaglio per un fornitore di *roaming* deve tenere conto anche “*delle entrate globali effettive e previste risultanti dalla fornitura di servizi di roaming al dettaglio regolamentati*”, del “*consumo di servizi di roaming al dettaglio regolamentati e il consumo nazionale da parte dei clienti del fornitore di roaming*” nonché di “*livello di concorrenza, prezzi ed entrate nel mercato nazionale e qualsiasi rischio rilevabile che il roaming [fornito] ai prezzi al dettaglio nazionali incida in maniera sensibile sull'evoluzione di tali prezzi*”¹.

Sulla base di detto regolamento, Digi Italy ha ottenuto 8 autorizzazioni che, complessivamente, le hanno consentito di applicare i sovrapprezzi sulle tariffe al dettaglio per il periodo compreso tra luglio 2017 e novembre 2025².

¹ Gli articoli 6 e 7 del regolamento del 2022 confermano quanto era precedentemente previsto dagli articoli 6 *quater* e 6 *quinquies* del regolamento del 2012.

² Si tratta delle delibere n. 320/17/CONS per il periodo luglio 2017-luglio 2018, n. 473/18/CONS per il periodo ottobre 2018-ottobre 2019, n. 392/19/CONS per il periodo ottobre 2019-ottobre 2020, n. 453/20/CONS per il periodo ottobre 2020-ottobre 2021, n. 292/21/CONS per il periodo ottobre 2021-aprile 2022 e n. 93/22/CONS per il periodo aprile 2022-giugno 2022, n. 310/22/CONS per il periodo settembre 2022-settembre 2023, n. 274/23/CONS per il periodo novembre 2023-novembre 2024 e, da ultimo, della delibera n. 506/24/CONS per il periodo dicembre 2024-dicembre 2025.

Secondo quanto previsto dal regolamento *roaming*, con la richiesta di novembre 2025 Digi Italy ha richiesto nuovamente l'autorizzazione all'Autorità, fornendo le informazioni di cui all'art. 7 del regolamento *roaming* e compilando il foglio di calcolo messo a disposizione dal BEREC come annesso alle Linee Guida (*Retail Roaming Guidelines*). Al fine di verificare se è possibile autorizzare l'applicazione di un sovrapprezzo ai servizi di *roaming*, l'Autorità deve verificare se – sulla base dei dati presentati di cui la Società richiedente è pienamente responsabile – il margine negativo netto generato dai servizi *roaming* al dettaglio sia uguale o superiore, in valore assoluto, al 3% del margine generato dai servizi mobili, come previsto dall'art. 10, comma 1, del regolamento di esecuzione 2016/2286³. Il sovrapprezzo autorizzabile non può comunque essere superiore ai prezzi massimi *wholesale* applicabili, definiti dal regolamento *roaming* agli artt. 9, 10 e 11. Le tariffe massime sono le seguenti: per l'effettuazione di chiamate in *roaming* 1,9 €cent/min dal 1° gennaio 2025; per gli SMS 0,3 €cent/SMS dal 1° gennaio 2025; per i servizi dati 1,10 €/GB fino al 31 dicembre 2026 e 1,00 €/GB dal 1° gennaio 2027⁴.

L'insieme della documentazione presentata da Digi Italy è stata dunque analizzata sulla base delle norme del regolamento europeo e degli Orientamenti del BEREC. In particolare, sulla base delle informazioni fornite dalla Società, sono stati analizzati i volumi di traffico a consuntivo e stimati, nonché i costi e i ricavi pertinenti all'offerta di servizi di *roaming*.

Sulla base della documentazione analizzata, l'Autorità ha riscontrato che Digi Italy non è in grado di recuperare i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di *roaming* al dettaglio il cui margine negativo non è assorbibile dal margine dei servizi mobili. Si ritiene dunque che la Società possa essere autorizzata ad applicare i sovrapprezzi ai servizi di *roaming* per 12 mesi, secondo quanto previsto dal regolamento *roaming*, e che la decisione di applicare i sovrapprezzi, autorizzati in misura inferiore a quella massima ricada nella piena responsabilità della Società.

RITENUTA pertanto accoglibile la richiesta della società Digi Italy S.r.l. per un periodo di 12 mesi, come previsto nel regolamento europeo, fatto salvo, in base al

³ Il regolamento di esecuzione stabilisce norme dettagliate concernenti l'applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell'abolizione dei sovrapprezzi del *roaming* al dettaglio e la domanda che i fornitori di *roaming* devono presentare ai fini di tale valutazione.

⁴ Gli articoli 9, 10 e 11 del regolamento stabiliscono per ciascun servizio le tariffe massime all'ingrosso fino al 30 giugno 2032. Tuttavia, mentre per il servizio dati, rispetto alla tariffa del 2026, è prevista una riduzione ulteriore nel 2027, quando la tariffa raggiungerà un valore che resterà costante fino al 2032, per i servizi voce e SMS non sono state disposte ulteriori riduzioni rispetto a quella che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2025.

regolamento *roaming*⁵, il potere di vigilanza dell'Autorità sull'applicazione delle misure di deroga concesse in conformità al regolamento stesso;

CONSIDERATO che i sovrapprezzi sono autorizzabili limitatamente alla misura necessaria per recuperare i costi della fornitura di servizi *roaming* al dettaglio regolamentati, tenuto conto delle tariffe massime all'ingrosso applicabili. I sovrapprezzi richiesti dall'operatore rispettano i dettami di cui sopra;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

Autorizzazione all'applicazione del sovrapprezzo ai servizi di roaming

1. La società Digi Italy S.r.l., con sede legale via Giovanni Bensi, 11 – 20152 Milano, è autorizzata per 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ad applicare un sovrapprezzo ai servizi di *roaming* secondo i valori massimi riportati al comma 2.
2. Le soglie massime di sovrapprezzo applicabili sono (valori IVA esclusa): 0,83 €cent/min per le chiamate (uscenti); 0,10 €cent per SMS (uscenti); 0,20 €/GB per traffico dati.

Art. 2

Obblighi di trasparenza e a tutela dei consumatori

1. La società Digi Italy S.r.l. è tenuta a fornire ai propri clienti che si recano in uno dei Paesi nei quali è applicabile il RLAH tempestiva informativa in merito ai sovrapprezzi applicati ai sensi dell'art. 1, mediante l'invio di un SMS personalizzato.
2. La predetta società è tenuta, altresì, a fornire adeguata informativa mediante il proprio sito *web* e attraverso i consueti canali di comunicazione e ad aggiornare, senza ritardo, gli utenti circa le successive eventuali variazioni delle tariffe applicate.

⁵ Cfr. art. 7, comma 4, del regolamento (UE) n. 2022/612: “*L'autorità nazionale di regolamentazione monitora e sorveglia attentamente l'applicazione delle misure sulla sostenibilità della fornitura di servizi di roaming al dettaglio a prezzi nazionali, tenendo nella massima considerazione i pertinenti fattori oggettivi specifici per lo Stato membro interessato e le pertinenti variazioni oggettive tra fornitori di roaming. Fatta salva la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, l'autorità nazionale di regolamentazione applica tempestivamente i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità nazionale di regolamentazione può, in qualsiasi momento, imporre al fornitore di roaming di modificare o sospendere il sovrapprezzo se questo non è conforme agli articoli 5 o 6. L'autorità nazionale di regolamentazione e, se del caso, le altre autorità competenti informano ogni anno la Commissione circa l'applicazione degli articoli 5 e 6 e del presente articolo.*”

Il presente provvedimento è notificato a Digi Italy S.r.l. e può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 gennaio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSIONE RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella